

Permessi Legge 104: più familiari per lo stesso disabile, ma il limite resta di 3 giorni

L'INPS chiarisce le regole per l'assistenza condivisa e attiva i recuperi delle somme indebite in caso di sovrapposizioni o del superamento del tetto mensile. Ecco cosa si rischia in caso di abusi. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 18 settembre 2026)



Attenzione alla corretta pianificazione nella fruizione dei permessi mensili per assistere familiari disabili tra più lavoratori dipendenti. Con l'eliminazione del «**referente unico dell'assistenza**», infatti, aumenta il rischio che venga superato il limite di 3 giorni mensili per disabile con la conseguenza che l'Inps dovrà procedere al recupero della prestazione indebitamente fruita. Lo rende noto lo stesso Istituto nella [Circolare n. 100/2026](#) in cui distingue a seconda se siano stati superati i tre giorni al mese oppure se è stata fruita la stessa giornata per assistere lo stesso disabile.

La questione

Come noto il decreto legislativo n. 105/2022 ha soppresso il principio del «**referente unico**» nella fruizione dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 aprendo così alla possibilità che più familiari dipendenti possano alternarsi nell'assistenza allo stesso parente con disabilità grave. Una novità pensata per garantire maggiore tutela al disabile, offrendo la possibilità di essere accudito da più figure di riferimento. Tuttavia, le regole di utilizzo restano stringenti: il limite complessivo dei permessi retribuiti rimane fissato a un massimo di **tre giorni mensili** (fruibili anche a ore) ed è fondamentale la **fruizione alternata** tra i vari beneficiari.

Come ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024), per accedere al beneficio è sempre necessaria una preventiva domanda amministrativa da parte del lavoratore. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti, l'INPS autorizza il datore di lavoro a conguagliare le somme corrisposte. Il superamento del «referente unico» richiede ora una stretta pianificazione congiunta da parte dei familiari. Infatti se si supera la soglia consentita di tre permessi mensili o se due lavoratori fruiscono del permesso nello stesso momento l'Inps dovrà procedere al recupero degli indebiti. Due le situazioni chiarite dall'Istituto.

Superamento del limite dei tre giorni mensili

La prima riguarda il caso in cui due o più lavoratori autorizzati utilizzino, complessivamente, più dei tre giorni mensili spettanti per lo stesso familiare. In tal caso l'Inps provvederà al recupero delle somme sulla base della **priorità temporale**: i primi tre giorni fruiti in ordine cronologico esauriscono il diritto per quel mese. Chiunque utilizzi permessi oltre il terzo giorno commette una fruizione indebita, indipendentemente dall'autorizzazione ricevuta.

Ad esempio. I lavoratori A e B sono entrambi autorizzati ad assistere il medesimo familiare disabile.

•

- Il 5 e il 18 marzo il lavoratore A fruisce di due giorni di permesso.
- Il 25 marzo il lavoratore B fruisce del terzo giorno disponibile.
- Il 30 marzo il lavoratore B chiede un ulteriore giorno di permesso.

In questo scenario, la giornata del 30 marzo è considerata **indebita**, in quanto il tetto mensile dei tre giorni si è esaurito il 25 marzo. L'INPS procederà al recupero delle somme esclusivamente nei confronti del lavoratore B.

Fruizione contestuale nello stesso giorno o nelle stesse ore

La seconda situazione concerne il caso in cui due familiari fruiscono del permesso per lo stesso disabile **nella medesima giornata o nelle stesse ore**. Trattandosi di una palese violazione del principio dell'alternanza nell'assistenza, anche in questo caso si configura un illecito con relativo obbligo di recupero.

Non essendoci in questa fattispecie una priorità temporale tra i due beneficiari, l'indebito viene attribuito **in parti uguali (al 50%)** a tutti i lavoratori che ne hanno goduto contemporaneamente.

Ad esempio. I lavoratori A e B fruiscono dei permessi con il seguente calendario:

- 5 marzo: permesso fruito dal lavoratore A.
- 18 marzo: permesso fruito **contestualmente** sia dal lavoratore A sia dal lavoratore B.
- 25 marzo: permesso fruito dal lavoratore B.

La giornata del 18 marzo risulta indebita al **50% per il lavoratore A** e al **50% per il lavoratore B**. L'INPS avvierà il recupero della prestazione verso ciascun lavoratore nella misura della metà della quota oraria o giornaliera spettante.

L'importanza della pianificazione familiare

Per evitare sanzioni e la restituzione delle somme per percezione indebita, i familiari aventi diritto (genitori, coniuge, conviventi di fatto, parti di unioni civili, parenti e affini entro il terzo grado nei casi previsti) sono chiamati a una **scrupolosa coordinazione preventiva** dei giorni e delle ore di permesso.